Il Segretario Generale



COMUNICATO

Roma, 24 gennaio 2025

Si pubblica la presente nota esplicativa elaborata dal Consulente federale Dott. Maurizio Annitto, che si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione.

Oggetto: Legge di bilancio – novità per i rimborsi spese

La legge di bilancio (L.207/2024 art. 1 commi 81-84) introduce novità in tema di rimborsi spese, in vigore dal 1 gennaio 2025, che interessano anche la platea dei "lavoratori sportivi", così come definiti dall'art. 25 del D.lgs 36/2021, sia dipendenti che co.co.co.

Per quanto concerne i soggetti sopra richiamati, l'art. 51 comma 5 del TUIR, viene integrato come segue: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni..., non concorrono a formare il reddito (per il lavoratore) se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (bancomat, carte di credito, carte di addebito, assegni e altre forma di pagamento tracciate).

Di conseguenza i lavoratori in questione, giudici di gara ed arbitri compresi, a parte il costo dei biglietti dei mezzi pubblici di linea, dovranno effettuare tutte le altre spese di viaggio, vitto e alloggio con mezzi tracciati e non in contanti, per far sì che il relativo rimborso non si sommi ai redditi di lavoro sportivo.

Anche per i lavoratori sportivi professionisti con partita Iva vengono introdotte analoghe novità in materia di spese per trasferte: infatti all'art 54 viene inserito che:«.....le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente....., sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

Per l'Ente sportivo viene previsto specularmente che il rimborso di tali spese a dipendenti, co.co.co e professionisti in generale, sia deducibile dal reddito dell'Ente, solo se rimborsato con mezzi bancari tracciati (non in contante); fortunatamente tale norma inciderà ben poco su asd e ssd che in grandissima parte applicano il regime forfettario di cui alla L.398/91, per il quale le spese sostenute sono ininfluenti ai fini del reddito, che viene determinato in maniera appunto forfettaria, in misura del 3% dei ricavi commerciali.



Questa nuova norma, dal lato pratico, comporterà che alle note spese che saranno presentate dai dipendenti e dai co.co.co. dovranno essere allegate, oltre ai giustificativi, anche copia dei pagamenti effettuati (es. ricevute carta di credito...); l'Ente sportivo provvederà poi al rimborso della nota spese, con l'avvertenza che qualora vi siano spese che il lavoratore ha sostenuto in contanti o di cui non ha allegato la tracciatura, queste dovranno essere sommatele ad aumento dei compensi erogati allo stesso.

Il lavoratore sportivo co.co.co, dovrà altresì indicare nell'autocertificazione, resa al momento del pagamento all'Ente sportivo pagante, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 36 del D.lgs 36/2021, anche le spese sostenute in contanti, che potranno quindi incidere sul superamento della soglia previdenziale di \in 5.000 e quella reddituale di \in 15.000.

Nella speranza che le informazioni contenute nel presente comunicato possano risultare utili, con l'occasione si inviano i più cordiali saluti

Marco Cannella